

SENT. NR. 23/2025/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da:

Vittorio RAELI	Presidente
Marco CATALANO	Consigliere relatore
Sergio Antonio PRESTIANNI	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46408 del registro di Segreteria

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti

ATTORE

CONTRO

LUNADEI Leopoldo nato a Napoli il 6.08.1960 e residente in Ferrara, viale Orlando Furioso n. 6, C.F. LNDLLD60M06F839I, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Dario Bolognesi (C.F. BLGDRA47C07D548K, PEC: certificata@pec.studiobolognesi.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 32, PEC certificata@pec.studiobolognesi.it.

CONVENUTO

SENT. NR. 23/2025/R

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale della Corte dei conti:

voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare LUNADEI Leopoldo al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze/Agenzia delle Entrate, per il risarcimento del danno patrimoniale e di immagine, la somma di euro 54.000 (cinquantaquattromila,00) ovvero del diverso importo, anche in aumento, che riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, dalle date di commissione dei fatti di reato, e interessi legali sino al momento della integrale soddisfazione, in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

PER LUNADEI Leopoldo:

- in via principale, rigettare la domanda della Procura Regionale relativamente alla richiesta di condanna del sig. Lunadei in quanto infondata in fatto e in diritto;

- in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere sussistente un danno all'immagine, rideterminare secondo equità il risarcimento, che appare sproporzionato e fondato su un'errata ricostruzione fattuale della vicenda;

- in via ulteriormente subordinata, quantificare il danno all'immagine patito dalla P.A. nella misura di € 42.000,00.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio LUNADEI Leopoldo davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

Con nota prot. n. 24417 del 22.5.2015 il Direttore Regionale Emilia-

Romagna dell'Agenzia delle Entrate segnalava alla Procura Regionale l'avvio, su impulso della Procura della Repubblica di Ferrara, del procedimento penale n. 6650/2014 RGNR a carico di LUNADEI Leopoldo, dipendente della predetta Agenzia, in forza alla Direzione Provinciale di Ferrara. Evidenziava altresì che, dopo la sottoposizione del predetto dipendente alla misura della custodia cautelare in carcere, a seguito dell'arresto in flagranza di reato, ne era stata disposta la sospensione dal servizio e che, all'esito del procedimento disciplinare promosso per alcune delle condotte oggetto della finale contestazione di responsabilità penale, al medesimo LUNADEI era stata comminata, con atto prot. n. 23199 del 15 maggio 2015, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

In particolare, è emerso che nell'ambito del procedimento penale nr. 6650/2014 il convenuto veniva rinviato a giudizio assieme ad un *extraneus* alla pubblica amministrazione per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 317 c.p.

Con sentenza n. 290 del 16.9.2015, depositata in data 28.11.2015 il GIP del Tribunale di Ferrara dichiarava LUNADEI Leopoldo *responsabile dei reati ascrittigli uniti dalla continuazione* e, operata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare; il LUNADEI veniva inoltre dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena; veniva altresì dichiarato estinto il rapporto di impiego del LUNADEI con Agenzia delle Entrate.

In punto di statuizioni civili, la sentenza condannava LUNADEI Leopoldo a risarcire i danni patiti da tutte le parti civili, tra cui l'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi come tale tramite l'Avvocatura distrettuale di Bologna, da liquidarsi, peraltro, nelle competenti sedi; alle parti civili private il GIP assegnava provvisionali immediatamente esecutive, rimettendo invece al giudice contabile l'esatta quantificazione del danno patito dalla pubblica amministrazione, non senza aver rilevato, nella parte motiva, avere l'ente pubblico sofferto, oltre al danno morale, *anche un danno patrimoniale, avendo retribuito il dipendente nel periodo in cui si rendeva responsabile dei delitti e durante la detenzione in carcere.*

La predetta sentenza veniva impugnata dal LUNADEI avanti alla Corte d'Appello di Bologna che, all'esito del giudizio n. 4314/2018 RG App, con sentenza n. 3130/2019 del 16.5.2019, depositata in data 17.9.2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il fatto di cui al capo c) dell'imputazione come delitto ex art 640 comma 2 n. 2 del Cod. pen., riducendo la pena ad anni quattro mesi quattro e giorni 20 di reclusione e sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea dagli stessi per la durata di anni 5 e confermandola per il resto.

Avverso la citata sentenza della Corte d'Appello di Bologna il LUNADEI presentava ricorso alla Corte di Cassazione che, all'esito dell'udienza del 26.11.2020, lo rigettava condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In data 26.11.2020 la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.

3130/2019 del 16.5.2019 passava in giudicato.

A seguito di tanto il Procuratore notificava invito a dedurre contestando il danno per menomazione al patrimonio e all' immagine della pubblica amministrazione per € 60.000,00.

Non costituitosi in fase preprocessuale il LUNADEI, il Procuratore depositava citazione con la quale chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in intestazione.

In particolare, avuto riguardo agli emolumenti stipendiali lordi percepiti da LUNADEI Leopoldo nei mesi di giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 (vale a dire nei mesi nel corso dei quali ha realizzato le condotte delittuose ascrittegli in sede penale) risultanti dai cedolini stipendiali trasmessi dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate con pec in data 3 giugno u.s. il Pubblico Ministero ha determinato, anche in via equitativa, il danno patrimoniale in un importo non inferiore a euro 4.000, pari a circa la metà degli emolumenti stipendiali complessivamente corrisposti al LUNADEI.

Ai fini della quantificazione del danno all'immagine e del relativo ristoro il Procuratore ha fatto riferimento:

-per le condotte di reato consumate, di cui ai capi a), b) e d) dell'imputazione penale, al criterio del *doppio dell'utilità*, indicato dall'art.1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, determinandolo in euro 45.000 (10.000+10.000+2.500 x 2 = 45.000);

-per le condotte di reato rimaste al livello di tentativo (capo e) dell'imputazione penale, essendo mancata la percezione dell'*utilitas*, la

quantificazione del danno in discorso deve necessariamente seguire sulla scorta del criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ., attestandosi, alla luce dei più comuni criteri di applicazione giurisprudenziale (gravità delle condotte, grado di rappresentatività dell'amministrazione danneggiata del loro autore, clamore mediatico, ecc.) in non meno di euro 5.000,00.

Si costituiva il LUNADEI il quale eccepiva quanto segue:

quanto al danno da disservizio evidenziava che nel corso del procedimento penale è emerso come, nella maggior parte dei casi, gli incontri con i privati si siano svolti al di fuori dei locali e degli orari di lavoro, così come le telefonate e i contatti con l'*extraneus* alla pubblica amministrazione, pertanto, non aveva distolto energie lavorative per scopi privati.

Evidenziava, comunque, che a tutt'oggi non gli erano stati corrisposti gli emolumenti per TFR.

In subordine chiedeva una diminuzione del contestato danno da disservizio in quanto era il complice *extraneus* alla pubblica amministrazione ad aver avuto contatti con i privati e incassato il denaro.

Quanto al danno alla immagine evidenziava che dai pochissimi articoli di stampa riportati dalla Procura, lo stesso non fosse configurabile, mancando il *clamor fori* o, comunque, che dovesse essere fortemente ridotto rispetto alla pretesa originaria, anche perché non era dato stabilire a quanto ammontasse il denaro ricevuto.

Alla udienza del 19.2.2025 assistiti dal segretario Salvatore CASTELLI,

dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona di Claudio CHIARENZA, l'avv. Battistini Federico in sostituzione dell'avv. Bolognesi Dario per il convenuto, la causa passava in decisione

DIRITTO

La domanda è fondata.

§ 1 DANNO PATRIMONIALE

Si premette che la condotta dolosa, ed integrante reato, commessa dal convenuto risulta pienamente provata perché consacrata in una sentenza avente efficacia di giudicato, i cui fatti non sono stati contestati dal convenuto, che si è limitato a difendersi in merito al quanto risarcibile.

La Procura erariale chiede la condanna al pagamento della somma di € 4.000,00, pari alla metà delle retribuzioni maturate e riscosse dal convenuto durante l'attività delittuosa che ha condotto alla condanna penale e al licenziamento.

Ritiene la Sezione che tale posta di danno sia provata sia nell'*an* che nel *quantum* atteso lo svolgimento dell'attività delittuosa durante il lavoro ordinario.

Come è noto, la effettuazione di attività diversa da quella prevista istituzionalmente dai doveri di ufficio comporta una interruzione del nesso sinallagmatico tra retribuzione e attività lavorativa.

Se una attività non pertinente alle proprie mansioni e del tutto diversa da quella di assunzione viene effettuata durate l'attività di lavoro, la retribuzione (o parte di essa) risulta corrisposta in mancanza di valida controprestazione.

È quanto accaduto nel caso di specie, laddove dalla piana e semplice lettura dei capi di imputazione emerge come l'attività delittuosa fosse stata prestata durante l'attività di servizio.

I predetti capi possono così riassumersi:

Capo A) gli imputati costringevano la persona offesa a consegnare loro € 10.000,00; nel medesimo capo si contesta il comportamento tenuto subito dopo l'accesso fiscale effettuato dal LUNADEI il 15.9.2014;

Capo B) gli imputati costringevano la persona offesa a consegnare loro € 10.000,00; nel medesimo capo si contesta il comportamento tenuto subito dopo l'accesso fiscale effettuato dal LUNADEI il 13.10.2014;

Capo C) gli imputati costringevano la persona offesa a pagare € 3.000,00; e si contesta che dopo l'accesso l'*extraneus* alla pubblica amministrazione metteva in contatto la parte offesa con il Lunadei che quindi, ha avuto un ruolo attivo, nel giugno del 2014;

Capo D) gli imputati costringevano la persona offesa a consegnare loro € 2.500,00; nel medesimo capo si contesta il comportamento tenuto subito dopo l'accesso fiscale effettuato dal LUNADEI nel settembre 2014;

Capo E) tentativo per € 3.000,00 in cui comunque il Lunadei ha lo stesso "peso" dei complici.

Appare del tutto evidente come la attività delittuosa fosse stata effettuata in concorso tra il LUNADEI che, in occasione di verifiche fiscali, costringeva i verificati al pagamento di una somma di denaro, e l'*extraneus* che talvolta effettuava la raccolta del denaro.

Tanto consente di sgombrare il campo dalla richiesta difensiva di

diminuzione del quanto, sul presupposto che l'attività delittuosa si fosse svolta al di fuori dell'orario di lavoro. Ciò non corrisponde al vero dalla lettura dei capi di imputazione che sintetizzano il comportamento, *rectius* il fatto materiale, contestato al convenuto.

§ 2 DANNO ALLA IMMAGINE

Ulteriore partita di danno è la violazione del decoro e del prestigio della pubblica amministrazione compromesso dal comportamento del convenuto.

Anche in questo caso la quantificazione della Procura si appalesa scevra da vizi ed errori.

Essa è stata determinata nel doppio dei reati contro la pubblica amministrazione (art. 317 c.p.) per i quali vi è stata condanna; si tratta, tra l'altro, di un dato di fatto non contestato da parte convenuta.

Sussistono, d'altra parte, nella vicenda in discorso, per quattro dei cinque fatti di reato ascritti al LUNADEI in sede penale con sentenza penale di condanna passata in giudicato (il 26.11.2020).

Orbene, ai sensi dell'art. 1, comma 1 sexies della legge nr. 20 del 1994 la condanna per danno alla immagine è pari, salvo prova contraria, al doppio dell'illecito arricchimento (€ 22.500,00).

Ritiene la Sezione, pertanto, che la somma di € 45.000,00, per i reati consumati, sia consona e conforme a canoni di diritto (art. 1 comma 1 sexies) e di ragionevolezza. Parte convenuta ha infatti sminuito il comportamento del ricorrente affermando la nulla o scarsa eco giornalistica (un solo articolo su "il Resto del Carlino"). Al riguardo si evidenzia la ampia diffusione giornalistica del quotidiano nella regione

di appartenenza, il grado di penetrazione dello stesso all'interno della giornalistica regionale fanno sì che l'eco della sua condotta si sia diffuso in maniera capillare.

Oltre a € 45.000,00 quale doppio tangentizio per i reati, la Procura ne ha chiesti altri 5.000,00 per le condotte di reato rimaste al livello di tentativo relative al capo e) sulla scorta del criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ. Ritiene la Sezione che detta somma non vada riconosciuta, trattandosi di un tentativo di reato, laddove il comma 1 sexies *parla di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita*.

Infine, la sezione ritiene che l'allarme sociale per il reato contestato (art. 317 c.p., che mina la fiducia nelle istituzioni proprio da chi quelle istituzioni deve tutelare), nonché la diuturnità del comportamento (4 mesi del 2014) siano indici di una capacità criminogena e di una indole criminale cui corrisponde quanto meno il doppio tangentizio del percepito consacrato dalla legge salvo prova contraria.

§ 3 ULTERIORE DANNO NON CONTESTATO

Residua, infine, un danno indiretto costituito dai mancati incassi per l'amministrazione e determinato dalla Amministrazione stessa su impulso della Procura come da nota del 23.2.2016 dell'ufficio Audit della Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una somma per la quale la Sezione non dubita che si sia integrato il dolo finalistico richiesto dalla legge, essendo evidente che il convenuto non poteva non essersi rappresentato le conseguenti negative per l'Erario derivanti dal suo comportamento.

Sta di fatto, però, che detta somma non è stata richiesta dalla Procura che non ha nemmeno effettuato una riserva in tal senso con la citazione.

§ 4 ACCESSORI

Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che per esigenze di semplificazione si indica nel 1.9.2014, come da capo di imputazione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

§ 5 SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull'atto di citazione proposto da Procuratore Regionale della Corte dei conti nei confronti di LUNADEI Leopoldo, così provvede:

a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna LUNADEI Leopoldo a pagare alla Agenzia delle Entrate la somma di € 49.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (1.9.2014), fino alla data della presente sentenza, con capitalizzazione ogni 31 dicembre; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna LUNADEI Leopoldo a pagare le spese di giudizio che si quantificano in € 64,00 (Euro sessantaquattro/00).

SENT. NR. 23/2025/R

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 19.2.2025.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
(Marco Catalano)	(Vittorio Raeli)
firmato digitalmente	firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 18 marzo 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

firmato digitalmente